


COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA DELLE FORME ORGANIZZATIVE DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

IL SINDACO
Sergio Anesi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio Larentis

**Approvato con deliberazione consiliare nr. 7 dd. 16.02.2000.
Modificato con deliberazione consiliare nr. 35 dd. 21.08.2008.**

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei servizi pubblici comunali, nonché le procedure ed i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, ai sensi degli artt. 44 e 45 L.R. 04.01.1993 nr. 1, come sostituiti dall'art. 10 delle L.R. 23.10.1998 nr. 10.

Art. 2 Principi

Il Comune assume ed esercita tutti i servizi pubblici culturali, sociali ed economici, che nell'ambito delle funzioni proprie o ad esso trasferite, delegate o subdelegate, siano ritenuti necessari od opportuni per lo sviluppo della comunità.
Al fine di assicurare l'economia della gestione dei servizi, il Comune attua con altri Comuni forme associative di cooperazione e di collaborazione ai sensi dell'art. 39 della L.R. 04.01.1993 nr. 1.

Art. 3 Modalità gestionali

Il Comune esercita i servizi pubblici scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

Servizi in ambito comunale:

- convenzione con soggetti pubblici e privati;
- affidamento a terzi in regime di concessione;
- affidamento a terzi in regime di appalto;
- istituzione o altra struttura organizzativa disciplinata con apposito regolamento;
- gestione diretta in economia;

Servizi in ambito sovracomunale:

- convenzione con altri Comuni e loro forme associative, con la Provincia Autonoma di Trento e con altri Enti Pubblici locali;
- forme associative e gestionali di cui agli articoli 40, 41, 41/bis, 41/ter, 42 e 43 della L.R. 04.01.1993 nr. 1, in conformità a quanto prescrive la legge provinciale prevista dall'art. 39 della legge medesima.

Art. 4 Servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale

La natura di servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale è dichiarata nella delibera con la quale il Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni, procede alla loro assunzione e/o organizzazione, avuto riguardo a elementi come la remuneratività, attuale o potenziale, dei servizi stessi, o la necessità della loro organizzazione in forma industriale.
A mero titolo esemplificativo, sono considerati a rilevanza economica ed imprenditoriale i servizi pubblici inerenti.

- a) al ciclo integrale delle acque;
- b) alla produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di gas combustibili;
- a) alla produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica;
- b) al ciclo integrale dei rifiuti e dell'igiene urbana.

L'assunzione può limitarsi anche a singole fasi attinenti ai predetti servizi.

I servizi pubblici in atto gestiti dal Comune sono i seguenti:

Servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale:

TIPO DI SERVIZIO	IN ATTO
1 Illuminazione pubblica	economia
2 Captazione distribuzione di acqua potabile, industriale ed altri usi	economia
3 fognatura	economia
4 manutenzione strade	economia
5 manutenzione patrimonio edilizio	economia
6 nettezza urbana	affidamento diretto AMNU S.p.A.
7 pubbliche affissioni	in concessione terzi

Servizi imprenditorialmente non rilevanti

8 cimiteriale	economia
9 gestione impianti sportivi	convenzione con privati

I servizi pubblici attivabili dal Comune sono i seguenti:

Servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale:

TIPO DEL SERVIZIO

- 10 depurazione acque reflue
- 11 produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- 12 onoranze e trasporti funebri
- 13 pubblico macello
- 14 distribuzione del gas
- 15 altri servizi che il Comune decida di assumere
- 15 bis gestione cave

Servizi imprenditorialmente non rilevanti:

TIPO DEL SERVIZIO

- gestione strutture di spettacolo
- servizi sociali, assistenziali, culturali sportivi e igienico sanitari

Art. 5

Separazione delle funzioni

Nell'organizzazione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune separa le funzioni amministrative di governo dai compiti di produzione e gestione. A tale scopo organizza i servizi mediante le strutture di cui al successivo art. 6, concludendo con le stesse contratti di servizio di cui all'art. 44, comma 9 della L.R. 4 gennaio 1993, n 1, come sostituito con l'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, salvo nel caso di gestione in economia.

Nei casi di cui al comma precedente, gli atti generativi del rapporto con le strutture di cui al comma precedente prevedono le condizioni per l'esercizio, da parte del Comune, delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo.

Le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi dei servizi in relazione alla determinazione delle tariffe, sono esercitate dal Comune mediante strutture proprie ovvero in convenzione con altri enti.

Art. 6

Forme di gestione dei servizi. Strutture organizzative.

Con la delibera di assunzione del servizio il Comune stabilisce se intende svolgere il medesimo in forma diretta ovvero in forma indiretta, avuto riguardo, in relazione alla natura del servizio, dell'opportunità di mantenere o meno i diritti connessi con la proprietà della struttura organizzativa prescelta.

Costituisce svolgimento del servizio in forma diretta:

a) la costituzione dell'azienda speciale di cui all'art. 45 L.R. 4 gennaio 1993 nr. 1, come sostituito con l'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1998, nr. 10;

b) la costituzione o partecipazione ad apposita società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale di cui all'art. 44, comma 6, lettera b), L.R. 4 gennaio 1993 nr. 1, come sostituito con l'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1998 nr. 10;

c) la costituzione dell'azienda consortile di cui all'art. 41/bis L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, aggiunto dall'art. 7 della L.R. 23 ottobre 1998 nr. 10;

d) la gestione in economia, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 44, comma 7, L.R. 4 gennaio 1993 nr. 1, come sostituito con l'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1998 nr. 10.

Costituisce svolgimento del servizio in forma indiretta:

a) l'affidamento a terzi di cui all'art. 44, comma 6, lettera c), L.R. 3 gennaio 1993 nr. 1, come sostituito con l'art. 10 L.R. 23 ottobre 1998 nr. 10;

b) l'affidamento in concessione a terzi di cui all'art. 41, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come sostituito dall'art. 7, L.R. 23 ottobre 1998 nr. 10.

Art. 7

Deliberazione

La delibera inerente la scelta delle forme organizzative dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale deve fare riferimento alle risultanze di un apposito elaborato contenente un'analisi comparativa tra le diverse ipotesi di gestione, tenuto conto della situazione, attuale ed in prospettiva dello specifico settore economico considerato.

In ogni caso la scelta in via definitiva delle forma organizzativa dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale deve dare conto di tutte le condizioni contrattuali e patrimoniali atte a definire compiutamente l'operazione con particolare riferimento alle esigenze di qualità, di sicurezza, efficienza, accessibilità e remuneratività del servizio medesimo.

Le forme organizzative per la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale sono scelte in ordine di priorità tra le seguenti:

- a) costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale;
- b) affidamento a terzi in regime di concessione o di appalto;
- c) azienda speciale;
- d) gestione diretta in economia;
- e) convenzione con altri Comuni.

Le predette forme sono prioritariamente utilizzate secondo le modalità prescritte per attuare ovvero per partecipare a gestioni in ambiti sovracomunali al fine di perseguire obiettivi di economicità ed efficienza ai sensi degli articoli 39 e 41 della L.R. 04.01.1993, n. 1

Art. 8

Partecipazione a società ad influenza dominante pubblica locale.

La partecipazione a società ad influenza dominante pubblica locale costituita ai sensi dell'art. 44, comma 6, lettera b), L.R. 4 gennaio 1993 nr. 1, come sostituito con l'art. 10 L.R. 23 ottobre 1998 nr. 10, è deliberata previo giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria della stessa e sulla capacità tecnica dalla stessa acquisita nello specifico settore considerato.

Dallo statuto ovvero da altre apposite pattuizioni deve constare l'impegno della compagine sociale al mantenimento, per una durata almeno pari a quella dell'affido dei servizi, della natura di società ad influenza dominante pubblica locale.

Ai sensi dell'art. 7, il Comune privilegia la partecipazione a società di capitali a prevalente capitale pubblico locale o ad influenza dominante pubblica locale, già costituite ed operante nel territorio della Provincia di Trento.

Il Consiglio Comunale individua la società cui partecipare con deliberazione che dia conto:

- a) della capacità tecnica, finanziaria e reddituale del soggetto prescelto nonché della capacità di prestare un insieme sinergico di servizi;
- b) dell'ambito territoriale sovracomunale in cui il Comune viene inserito;
- c) della disponibilità ad accettare conferimenti in natura di beni strumentali comunali a fronte della partecipazione del Comune al capitale della società;
- d) della qualità ed economicità dei servizi che la società garantirà agli utenti mediante "carta dei servizi";
- e) delle funzioni di indirizzo e controllo sui servizi riservate al Comune.

Conseguentemente ovvero contestualmente alla deliberazione di individuazione della società ad influenza dominante pubblica locale, il Consiglio delibera in merito al capitale sociale definendone la consistenza e le modalità nonché in merito alle funzioni di indirizzo e vigilanza da esercitare di concerto con gli altri comuni soci.

Il contratto di servizio di cui al comma 9, dell'art. 44 L.R. 4 gennaio 1993 nr. 1 e s.m. è successivamente deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 9

Affidamento a terzi

Nella gestione sovracomunale la scelta dell'impresa concessionaria avviene attraverso una procedura concorsuale le cui modalità sono rimesse all'accordo dei comuni partecipanti all'iniziativa.

Nel caso di gestione in ambito comunale si applica l'art. 15.

La scelta di questa forma gestionale va attuata con deliberazione consiliare nella quale va motivata l'inopportunità o impossibilità di ricorrere alla forma di cui all'art. 7 e con la quale va approvata, ove si attivi una gestione sovracomunale, la convenzione di cui al 4° comma

dell'art. 41, L.R. 4 gennaio 1993 nr. 1. Le successive deliberazioni attuative sono di competenza della Giunta Comunale.

Art. 10 Azienda Speciale

Il ricorso a questa forma gestionale va motivata nella relativa deliberazione consiliare con riferimento all'inopportunità o impossibilità delle forme di cui agli articoli 8 e 9.

Le procedure costitutive del Consorzio – azienda sono prescritte dall'art. 41/bis L.R. 4 gennaio 1993 nr. 1.

Per le ridotte dimensioni dell'utenza presente sul territorio è esclusa la possibilità di costituire un'azienda speciale operante in ambito solo comunale.

Art. 11 Gestione in economia

La gestione in economia è ammessa quando per le modeste dimensioni del servizio o per le sue caratteristiche non sia motivatamente opportuno ricorrere ad altre forme.

Le gestioni in economia in atto sono confermate ovvero devono essere sostituite da altra forma secondo quanto stabilito dall'art. 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12 Convenzione

Le convenzioni sono stipulate con soggetti di diritto pubblico senza ricorso a procedure di gara.

Le convenzioni possono essere concluse senza procedure concorsuali con soggetti privati qualora ricorrono le seguenti condizioni:

- i soggetti prescelti debbono avere statutariamente degli scopi conformi all'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare;
- il soggetto deve essere riconosciuto o deve avere i requisiti per poter essere riconosciuto come "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (ONLUS) ai sensi del D.L.vo 04.12.1997 nr. 460;
- il soggetto deve essere comunque privo di scopo di lucro e deve essere operante sul territorio comunale; costituisce titolo di priorità la sede legale ed operativa nel Comune di Baselga di Pinè;
- la gestione del servizio non deve essere mirata alla redditività, ma deve avere prevalente valenza sociale.

Art. 13 Servizi a rete

I servizi di cui ai numeri 1, 2, 3, 10, 11 e 14 vengono esercitati mediante partecipazione ad un'unica società di capitale, anche al fine di assicurare i presupposti per la gestione del ciclo integrale delle acque in relazione alla prevedibile dismissione da parte della Provincia Autonoma di Trento del servizio di depurazione in esecuzione dei principi fissati dalla legge "Galli".

Art. 14

Pubblico macello

La prevista forma gestionale del servizio di pubblico macello di cui al punto 13 dell'art. 4 prende atto dell'accordo intervenuto fra 17 comuni dell'Alta Valsugana che prevede la costituzione di un'apposita società a responsabilità limitata.

Art. 15

Procedure concorsuali

Fatti salvi i provvedimenti anteriormente assunti e relativi alle forme gestionali già in atto, l'affidamento dei servizi a terzi in regime di concessione o di appalto di servizi, la scelta del soggetto gestore dei servizi in forma indiretta è preceduta da apposita procedura concorsuale, mutuata dalla normativa provinciale in vigore e, ricorrendo il caso, dalla normativa di adeguamento al diritto comunitario.

Le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi ed i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro, a parità di condizioni, vengono privilegiate.

L'espletamento della procedura è demandato ad una Commissione tecnico - amministrativa, composta da esperti nelle materie oggetto del servizio da affidare.

Art. 16

Contratti di servizio

Il Comune conclude contratti di servizio con i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 definendo la durata del rapporto, le caratteristiche dell'attività da svolgere, le relative modalità di verifica, gli aspetti economici del rapporto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti.

Art. 17

Durata degli affidamenti

Per i servizi effettuati a mezzo società di capitali, poiché lo svolgimento del servizio si concretizza nell'attività di direzione che viene effettuata dalla proprietà societaria con la definizione di strategie politico – sociali di lungo periodo e coordinate con i programmi formulati in sede di governo comunale, la durata massima dell'affidamento è determinata in relazione alla vita tecnica degli impianti, da definirsi in sede di adesione.

Per i servizi appaltati o concessi a terzi, volendo garantire al Comune di rimanere protagonista e responsabile di azioni gestionali di medio periodo, la durata massima dell'affidamento è prevista in anni 15.

E' esclusa la rinnovazione tacita.

Art. 18

Carta dei servizi

I rapporti con gli utilizzatori dei servizi sono regolati dalla "carta dei servizi" nel caso di affidamento degli stessi a società di capitali, ad azienda speciale e in concessione.

Il Comune valuta la congruità della "carta dei servizi" adottata dal soggetto in sede di affidamento del servizio e chiede eventualmente l'integrazione nel contratto di servizio.

Art. 19
Controllo e vigilanza

Nei contratti di servizio, l'Amministrazione comunale avrà cura di inserire opportune clausole relative a necessari controlli, verifiche di resa qualitativa dei servizi anche in relazione alla determinazione delle tariffe, sanzioni nel caso di inadempimenti e condizioni di recesso dell'accordo.

Art. 20
Norma finale

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla legge Regionali sull'Ordinamento dei Comuni Trentino Alto Adige.

Allegato alla deliberazione consiliare nr. 35 dd. 21.08.2008.